



ENERGIA

Milano, 28 luglio 2014

Egregio Ingegner Guido Bortoni Presidente Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Piazza Cavour, 5 20121 Milano

Egregio Presidente Bortoni,

desidero esprimerLe le forti preoccupazioni che sono emerse nell'ambito di Anie-Energia a seguito dell'emanazione della segnalazione, da parte dell'Autorità da Lei presieduta, n. 348/2014/eel "Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e alle Reti Private" del 17 luglio 2014.

In particolare, nella stessa sono riportate alcune osservazioni che sembrano ostacolare e/o limitare l'utilizzo di sistemi di accumulo abbinati ad impianti di produzione da FER nell'ambito di configurazioni di SEU.

Abbiamo evidenziato nel documento allegato (all.1) alla presente alcune osservazioni di merito particolarmente rilevanti, e desideriamo inoltre segnalare che la recente risposta del MISE ad un'interrogazione parlamentare a risposta in Commissione Ambiente della Camera presentata lo scorso 12 giugno (atto 5-02986) sul tema dei sistemi di accumulo (all.2), mette in evidenza il ruolo determinante dell'Autorità nel dare applicazioni alle disposizioni contenute in ben specifici provvedimenti legislativi.

Il settore industriale dei sistemi di accumulo rappresenta in questo momento uno degli ambiti di potenziale sviluppo in Italia di forte interesse che può dare il suo contributo al miglioramento della situazione economica e occupazionale.

Siamo pertanto a richiedere un incontro ufficiale con il Collegio dell'Autorità per approfondire, in maniera più puntuale, il tema relativo ai sistemi di accumulo in relazione allo scenario dei provvedimenti legislativi, regolatori, attuativi e tecnico-normativi che interessano lo sviluppo del settore.

In attesa di un Suo riscontro, con la presente mi è gradito porgerLe cordiali saluti.

Matteo Marini

Presidente Anie-Energia

All. 1 e 2







AII.1

Oggetto: Osservazioni sulla segnalazione 348/2014/I/EEL "Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e alle Reti Private"

L'associazione ANIE Energia ha letto con forte preoccupazione quanto contenuto nel documento in oggetto e desidera qui evidenziare i principali motivi di non condivisione di quanto sostenuto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), sia in linea generale che rispetto ad alcuni punti specifici.

In via generale è opportuno ricordare che il quadro definitorio delle Reti Pubbliche, dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e dei SSPC ha trovato i propri orientamenti finali solamente nel maggio 2013 attraverso il documento per la consultazione (DCO) 183/2013/R/eel. Lo stesso lungo percorso di definizione ha portato, nel dicembre 2013, alla pubblicazione della delibera 578/2013/R/EEL, che istituisce la disciplina relativa ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). Appena sei mesi dopo l'emanazione di questi interventi, il Decreto Legge 91/2014 (articolo 24) prima e la segnalazione AEEGSI in oggetto poi, introducono preoccupanti elementi di incertezza sul futuro delle configurazioni impiantistiche la cui recente definizione ha richiesto diversi anni di consultazione, minando l'avvio di diverse iniziative industriali riguardanti interventi di efficienza energetica e di sviluppo dell'autoapprovvigionamento.

In particolare, appaiono assolutamente non condivisibili due osservazioni riguardanti l'utilizzo dei sistemi di accumulo (sda):

- a pag. 8 si afferma "Tra l'altro, potrebbero diffondersi soluzioni con sistemi di accumulo, non necessariamente efficienti, con l'obiettivo, principale se non esclusivo, di massimizzare l'autoconsumo per ridurre il pagamento degli oneri generali di sistema (e non anche con l'obiettivo di prestare servizi di rete, come sarebbe più opportuno dal punto di vista sistemico)."
 - A tale proposito è opportuno sottolineare che, su particolare impulso del Gruppo Sistemi di Accumulo di ANIE Energia, il Comitato Tecnico CEI 316, responsabile della manutenzione delle norme per la connessione alle reti di distribuzione in media e bassa tensione (rispettivamente norma CEI 0-16 e 0-21), ha iniziato a trattare il tema della connessione dei sda nel giugno 2013, pervenendo ad una prima proposta normativa pubblicata dal CEI come Variante 1 della norma CEI 0-16 III edizione e come Variante 2 della norma CEI 0-21 II edizione, nel dicembre 2013. L'attività normativa sta proseguendo, in particolare all'interno di un gruppo di lavoro congiunto tra il CT316 e il CT120, istituito di recente e dedicato ai sda, proprio in direzione della definizione dei servizi di rete che i sda dovranno fornire e delle relative prove di certificazione. È appena il caso di ricordare che il CT 316 è sorto su diretto impulso dell'AEEGSI e lavora con un mandato definito e condiviso dalla stessa Autorità. Quanto asserito nella Segnalazione denota perlomeno una scarsa conoscenza dei lavori in corso in ambito normativo. Inoltre si ricorda che a valle della pubblicazione delle varianti di norma sopracitate (che necessita comunque ancora di approvazione dell'AEEGSI) la stessa Autorità ha pubblicato un DCO¹ contenente le prime disposizioni relative ai sda: nonostante la consultazione sia terminata il 31 gennaio scorso, ad oggi la delibera non è ancora stata emessa.
 - Infine il timore di diffusione di soluzioni con sistemi di accumulo "non necessariamente efficienti" appare estemporanea e non supportata da alcuna giustificazione oggettiva o quantitativa.
- a pag. 9 AEEGSI richiede che "Nel caso in cui, invece, continuino ad esistere esoneri tariffari per particolari configurazioni impiantistiche, si ritiene opportuno prevedere che:
 - o omissis
 - o omissis
 - si specifichi se un sistema di autoapprovvigionamento qualificato come SEU (o eventualmente SEESEU) può mantenere tale qualifica a seguito dell'installazione di sistemi di accumulo."

Tale osservazione si fonda sul riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 387/03, in base al quale l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è definita come "l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la

¹ Documento per la consultazione 613/2013/R/EEL, "Prime disposizioni relative ai sistemi di accumulo – orientamenti", 19 dicembre 2013







produzione imputabile [...], nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire I sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi". AEEGSI sostiene che "Poiché la definizione di SEU presuppone la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, a stretto rigore, la presenza di sistemi di accumulo potrebbe comportare il venir meno della qualifica."

Tale considerazione appare completamente destituita di fondamento, anche con riferimento a recenti provvedimenti legislativi inerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e i sda. Si pensi ad esempio a quanto prescritto dai commi c) e d) dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale V Conto Energia del 5 luglio 2012, in cui il Ministero dello Sviluppo Economico assegnava all'AEEGSI il compito di definire:

- "le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia prodotta nonché per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza" (comma c)
- "le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie" (comma d)

Secondo l'interpretazione dell'AEEGSI, l'utilizzo di sda secondo quanto descritto dal sopracitato Decreto farebbe venir meno la natura di energia rinnovabile all'energia prodotta da un impianto fotovoltaico, immagazzinata e successivamente rilasciata da un sda, rendendo così inapplicabile l'incentivazione statuita dal Decreto stesso. E' anche qui appena il caso di ricordare che l'AEEGSI non ha ancora dato seguito a quanto richiesto dal Decreto V Conto Energia.

Di più, al paragrafo 3.5 del citato DCO 613, la stessa AEEGSI non evidenzia particolari ostacoli alle condizioni di utilizzo di sda in presenza di impianti incentivati.

In sintesi è evidente come l'AEEGSI, al posto di dar seguito tramite delibera a quanto già consultato ad inizio 2014 e di seguire con attenzione i lavori normativi sulla connessione alla rete di distribuzione di sda, porti avanti motivazioni pretestuose ed infondate volte ad ostacolare lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sda presso gli utenti della rete, temi che meriterebbero lo stesso atteggiamento, giustamente attento e solerte, riservato ai progetti pilota di sda collegati alle reti di trasmissione e distribuzione.







AII.2

Camera dei Deputati – 5-02986 – Interrogazione a risposta in Commissione presentata dall'On. Braga (PD) ed altri del 12 giugno 2014.

— Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

il forte incremento della generazione distribuita, in gran parte dovuto alle cosiddette fonti rinnovabili non programmabili – FRNP (fotovoltaico, eolico, idroelettrico ad acqua fluente, biogas...) verificatosi negli ultimi anni, ha contribuito a porre sempre più l'attenzione dei regolatori e degli operatori sulla necessità di gestire meglio i flussi di energia elettrica intermittenti connessi alle suddette FRNP transitanti nella rete e di ottimizzare le attività di dispacciamento sulla medesima rete, in modo da minimizzare gli oneri per i consumatori finali, utilizzando ai diversi livelli della rete stessa i sistemi di accumulo a batteria (di seguito ESS – electrical storage systems);

il crescente interesse verso questa soluzione si è manifestato non solo a livello di operatori di rete (TSO-DSO), ma anche a livello di produttori di energia elettrica, sia di grande e media taglia che di piccola e piccolissima taglia (prosumer), ad esempio per massimizzare, in maniera sempre più efficiente ed intelligente, la quota di energia elettrica prodotta da FRNP e direttamente autoconsumata;

anche l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ha posto attenzioni sul problema nei suoi atti regolatori (delibera 199/11 e successive modificazioni e integrazioni per il periodo regolatorio 2012-2015), prevedendo la maggiorazione del tasso di remunerazione degli investimenti per la realizzazione di progetti pilota in sistemi di accumulo a batteria – ESS, sia nell'ambito di ottimizzazione delle attività di trasmissione, che di quelle di distribuzione dell'energia elettrica nel nostro Paese. Per la parte trasmissione, come noto, sono stati già avviati da TERNA i primi progetti sia di tipo «energy intensive» (35 megawatt), che di tipo «power intensive» (16 megawatt già avviati – 24 megawatt da avviare);

il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, meglio conosciuto come V conto energia, all'articolo 11, comma c) e d), ha conferito un ulteriore mandato all'AEEGSI di definire:

- c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia prodotta, nonché per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
- d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie;

in ambito CEI, anche con il mandato dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il CT 316 ha sottoposto ad inchiesta pubblica le varianti delle norme tecniche CEI 0-16 (per MT) e CEI 0-21 (per BT), relative alle connessioni alle reti elettriche dei distributori che contemplano le definizioni dei sistemi di accumulo ed i relativi schemi di connessione alla rispettive reti, comprensivi del posizionamento e delle caratteristiche funzionali dei contatori per la misura dell'energia elettrica;

le diverse osservazioni pervenute dall'inchiesta pubblica, che è rimasta in consultazione da agosto a settembre 2013, sono stata recepite nelle varianti alle norme tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21 Illa edizione pubblicate nel mese di dicembre 2013. Le due varianti introducono schemi di connessione dei sistemi di accumulo elettrochimico alle reti elettriche di media e bassa tensione, anche in abbinamento ad impianti di generazione FER incentivati, o soggetti a regimi semplificati (scambio sul posto o ritiro dedicato);

sulla base di queste varianti l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha inteso proporre una disciplina transitoria per la prima regolazione di altri aspetti che non sono di competenza CEI, quali quelli tariffari, dispacciamento, e altro facendoli confluire nel documento di consultazione n. 613 del 2013 «prime disposizioni sui sistemi di accumulo-orientamenti», pubblicato il 19 dicembre 2013 e con scadenza per invio delle osservazioni il 31 gennaio 2014;

in data 20 settembre 2013 il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato sul proprio portale web la seguente comunicazione: «Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al GSE in merito alla possibilità d'installazione di sistemi di accumulo su impianti già ammessi agli incentivi, si precisa quanto segue. Nelle more della definizione e della completa attuazione del quadro normativo e delle regole applicative del GSE per l'utilizzo dei dispositivi di accumulo, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, non è consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi dell'energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto, come ad esempio la ricarica dei sistemi di accumulo tramite l'energia elettrica prelevata dalla rete. A tal proposito si rammenta che il GSE, nel caso in cui







dovesse accertarne la sussistenza, nell'ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, applicherà le sanzioni previste dal medesimo articolo, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già erogate»;

a seguito di tale pronunciamento del GSE, il nascente mercato italiano delle soluzioni domestiche e di quelle per le piccole e medie imprese finalizzate alla massimizzazione dell'autoconsumo nella generazione distribuita da FER non programmabili (fotovoltaico, in particolare) ha subito una repentina battuta d'arresto. Addirittura sono stati disdettati o «congelati» i primi importanti ordini di battery-inverter e sistemi di accumulo di piccola taglia da parte di sistemisti, EPC, integratori di sistemi ed inverteristi, con grande pregiudizio per il futuro rilancio dell'industria elettrica, elettronica ed elettromeccanica italiana, già messa a dura prova dalla lunga situazione di crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro Paese;

tale settore riveste un carattere di massima strategicità rappresentando anche uno dei fattori abilitanti più importanti e promettenti per la diffusione degli smart power systems, delle smart grid e delle smart city nel nostro Paese. Tali comparti tecnologici vedono l'industria italiana del settore elettrotecnico elettrico ed elettronico occupare posizioni di eccellenza a livello mondiale, con importantissimi risvolti di carattere non soltanto ambientale, ma anche socio-economico e occupazionale –:

quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di propria competenza, intendano adottare per monitorare la emanazione degli indispensabili provvedimenti regolatori ed attuativi, in modo da completare il quadro normativo sulle modalità di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo a batteria abbinati a impianti rinnovabili (in particolare fotovoltaici) in ambito sia residenziale, che commerciale ed industriale in particolare, l'emanazione della delibera conseguente al documento di consultazione 613/2013, che dovrà approvare le varianti alle norme tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21 che definiscono la connessione alla rete MT e BT dei sistemi di accumulo anche abbinati ad impianti di generazione rinnovabile secondo gli schemi impiantistici già definiti nelle sopraccitate varianti;

quali iniziative intendano assumere affinché il GSE si attivi per la rapida e solerte pubblicazione del successivo provvedimento regolamentare attuativo della suddetta emananda delibera sui sistemi di accumulo contenente le disposizioni e procedure operative per i distributori e gli altri soggetti coinvolti per l'organizzazione, la contabilizzazione e la gestione dei flussi di misura dell'energia elettrica in tali contesti, nonché in ambiti affini quali le particolari configurazioni definite dalla delibera AEEGSI n. 578 del 2013 inerente gli SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) e il loro principale sottoinsieme, i SEU (sistemi efficienti di utenza). (5-02986)

Interrogazione n. 5-02986 Braga: Definizione del quadro normativo sulle modalità di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo a batteria abbinati a impianti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto proposto, si rappresenta quanto segue.

L'impiego crescente di fonti rinnovabili non programmabili ha inevitabilmente imposto l'attenzione sulla necessità di adattare le reti elettriche, rendendo pertanto centrale, anche il tema dell'impiego dei sistemi di accumulo di elettricità.

Le fonti rinnovabili più prossime al raggiungimento della *grid parity* e più idonee alla generazione distribuita sono proprio quelle non programmabili, e in particolare fotovoltaico ed eolico: proprio per questo, il Governo, con i decreti legislativi n. 28 e 93 del 2011, ha introdotto le prime misure per promuovere e disciplinare l'utilizzo dei sistemi di accumulo, rafforzandole e precisandole poi opportunamente, con l'ultimo decreto di disciplina degli incentivi al fotovoltaico (DM 5 luglio 2012).

Come evidenziato dagli interroganti, con tale decreto è stato attribuito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito anche AEEGSI) i compiti di:

definire le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo – anche integrati con gli inverter –, per migliorare la gestione dell'energia prodotta e per immagazzinare la produzione degli impianti;

definire le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti







responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie.

Il Governo ha manifestato, pertanto, evidente attenzione riguardo alla possibilità che i sistemi di accumulo possano integrarsi nel sistema elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema

Ciò premesso, si ritiene opportuno in primo luogo precisare che il comunicato del GSE del 20 settembre 2013, citato in premessa, fa riferimento esclusivo alla possibilità di integrare sistemi di accumulo in esistenti impianti che accedono a tariffe incentivanti e risponde al fine specifico e condivisibile di garantire la correttezza della gestione del sistema di sostegno, in modo che l'incentivo, a carico dei consumatori elettrici sia effettivamente destinato alla sola energia già ammessa all'incentivo medesimo, esigenza che verrebbe a essere pregiudicata da un inserimento di sistemi di accumulo secondo regole e sistemi non codificati.

Si ricorda in proposito che la totalità degli impianti incentivati, quasi 18.000 MW, non erano dotati, all'atto dell'ammissione agli incentivi, di sistemi di accumulo. L'onere annuo di incentivazione per tali impianti ammonta a circa 6,7 miliardi di euro: è dunque comprensibile che, fino all'attuazione della disposizione da parte dell'AEEGSI, il GSE sia costretto ad adottare in via temporanea tutte le cautele necessarie alla corretta contabilizzazione dell'energia da incentivare.

In relazione alle preoccupazioni manifestate dagli interroganti circa l'urgenza di un'esaustiva regolamentazione dei sistemi di accumulo, che richiede il contributo di più soggetti, si fa presente che il Governo considera una priorità per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabile la realizzazione di configurazioni che consentano di migliorare la loro integrazione con il sistema elettrico e con le ordinarie regole di mercato, vista la particolare capacità di penetrazione dimostrata sul mercato nazionale. Al fine di perseguire questo obiettivo, il Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti consentiti dalle prerogative di indipendenza del regolatore, ha sensibilizzato gli Uffici dell'Autorità circa la necessità di dare piena attuazione alle previsioni di cui al citato decreto ministeriale 5 luglio 2012, allo scopo di consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie. Ci si attende quindi che, anche nelle more del completamento da parte del CEI (Comitato Elettrico Italiano) della definizione dei requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, entro l'estate questa disciplina sull'inserimento di sistemi di accumulo in impianti connessi alla rete sia definita e siano, anche, dettate le disposizioni essenziali per regolare la prestazione di servizi di rete. Parimenti, dopo l'emanazione della predetta delibera, il MiSE vigilerà affinché il GSE si attivi sollecitamente per la sua attuazione, adottando i consequenti provvedimenti di dettaglio e le regole applicative necessarie per consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie, nel rispetto delle esigenze di corretta gestione degli incentivi.